

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI
V SESSIONE – NAPOLI, 28 SETTEMBRE 2002

1° CASO:

“Dubbio sulla costituzionalità di una legge che impone dei vincoli di tempo ad una certificazione di gravità di un disabile riconosciuto tale sin dalla nascita”.

M.V., di anni 53, lavoratore dipendente presso una fabbrica di motori, è rimasto vedovo improvvisamente un mese fa.

Egli è padre di una persona disabile intellettiva dell'ente di 23 anni, G.V., portatore di ritardo mentale grave (Q.I. 50) sin dalla nascita a causa di complicanze insorte durante il parto.

Inoltre il ragazzo presenta un quadro contraddistinto da severi disturbi del comportamento, solo parzialmente risolti dalla terapia neurolettica prescritto dallo psichiatra.

Il ragazzo è inserito da cinque anni in un centro diurno, che frequenta per 230 giorni all'anno – dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, con alcuni periodi di chiusura durante le festività e l'estate -.

Fino alla morte della madre, il ragazzo era seguito completamente dalla donna, che provvedeva ad accompagnarlo/andarlo a prendere al centro (il costo del trasporto era infatti troppo oneroso, aggirandosi intorno ai 200 euro al mese) e ad assolvere tutte le necessità del ragazzo dopo il rientro a casa.

Dal momento della morte della donna, il quadro familiare si è notevolmente complicato: il signor M.V., operaio turnista, non riesce a gestire gli orari del figlio disabile, il cui quadro psicopatologico si è poi aggravato dopo la morte della madre. Non avendo altri familiari in grado di gestire il figlio, e non potendo permettersi un aiuto pagato, il signor M.V. (che si trova attualmente in un periodo di aspettativa non retribuita) richiede di fruire del congedo retribuito biennale previsto dall'art. 80 co. 2 della legge 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001), che sancisce il diritto per i genitori (e dopo la loro morte, per i fratelli) di una persona disabile grave di fruire di un congedo biennale retribuito, qualora la gravità sia certificata da almeno cinque anni.

La risposta dell'INPS è tuttavia negativa: la certificazione di gravità (ossia della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 e art. 4 co. 1 della L. 104/92) risale infatti al maggio del 2000, e pertanto, applicando il disposto di legge, il signor M.V. potrà iniziare a fruire del congedo biennale retribuito solo dal maggio 2005 (e cioè fra tre anni, vanificando così l'emergenza attuale).

Anche il signor M.V., come migliaia di altre famiglie di disabili, è stato *“vittima”* della poca chiarezza del dettato dell'art. 3 co. 3 della L.104/92, che sembrava richiedere una generica *“situazione di gravità”* e quindi fosse sufficiente a dimostrare una generica *“situazione di gravità”* e che quindi fosse sufficiente a dimostrare quest'ultima il riconoscimento del diritto all'accompagnamento.

Dal momento che l'unica alternativa possibile sarebbe quella del ricovero del figlio in una struttura psichiatrica lontano 100 km dalla residenza della famiglia, il padre decide di impugnare la decisione dell'INPS.

Motiva infatti che sia il verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla commissione ASL quando il figlio aveva tre anni, sia quello emesso dalla commissione ASL al momento della visita dei diciotto anni (visite avvenute rispettivamente nel 1982 e nel 1997) recano come diagnosi *“grave insufficienza mentale da esiti da parto”*, e addirittura nel secondo *“importanti disturbi del comportamento; schizofrenia”*.

Si sottolinea inoltre che sin dalla prima visita è stato riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento.

Dal momento che la situazione di handicap richiesta dalla legge 104/92 è congenita sin dalla nascita – e quindi da ben oltre i cinque anni richiesti dalla legge!- e non è insorta da poco tempo (p.e. a seguito di un incidente), il signor M.V. richiede che sia riconosciuto anche a lui il diritto di fruire immediatamente del congedo retribuito biennale.

Si intende sottolineare a questo rispettabile Tribunale la peculiarità della disabilità intellettiva, che fa parte sì della generica categoria di "handicap", ma che se ne differenzia perché accompagna la persona che ne è affetta dalla nascita fino purtroppo al momento della morte.

Non abbiamo nessuna intenzione di sminuire le altre categorie di disabilità, o di inventare una nuova "guerra tra poveri", ma vi invitiamo a riflettere su questo: una persona che perde la vista può imparare a leggere in Braille, una persona che perde l'udito può imparare la lingua dei segni e a leggere il labiale; una persona che ha le gambe paralizzate può guidare la macchina appositamente modificata.

Quante persone disabili intellettive potranno mai leggere (e quelle poche che sanno leggere, capiscono secondo voi quello che leggono)? Quante potranno comunicare chiaramente i loro bisogni e i loro desideri? Quanti prenderanno la patente, quanti lavoreranno, quanti vivranno da sole?

La stessa letteratura scientifica, e prima ancora l'osservazione diretta, ci insegnano che i percorsi di abilitazione – riabilitazione della persona disabile intellettiva fino ad oggi conosciuti non sono in grado di portare al completo inserimento sociale della persona; non sono insomma in grado di fare superare quella condizione di "gravità" che la stessa legge riconosce come quel *quid pluris* in grado di fare fruire una serie di diritti innovativi (tra cui quello del congedo retribuito biennale).

Ci chiediamo quindi: è costituzionale la previsione secondo cui la certificazione di gravità di una persona disabile intellettiva deve esistere da almeno cinque anni? Non viola una serie di diritti costituzionali, quali il diritto all'uguaglianza formale e sostanziale, della pari opportunità e della non discriminazione?

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI:

Composto dai sig.ri

dott. Pitro Calabrò.....PRESIDENTE

dott. Mario Fraticelli.....GIUDICE

dott. Riccardo Atanasio.....GIUDICE RELATORE

dott. Cosimo Crolla.....GIUDICE RELATORE

dott. Claudio Castelli.....GIUDICE

dott. Felice Casson.....GIUDICE

dott. Aldo Celentano.....GIUDICE

dott. Roberto Spanò.....GIUDICE

dott. Filippo Di Benedetto.....GIUDICE

dott. Nicola Clivio.....GIUDICE
dott. Marco Lualdi.....GIUDICE
dott. Silvio Cinque.....GIUDICE
dott. Ciro Angelillis.....GIUDICE
dott. Alberto Nobili.....GIUDICE
dott. Nicola Proto.....GIUDICE
dott. Roberto Piscitello.....GIUDICE

Nella seduta del *28 settembre 2002* ha emesso la seguente

DELIBERA:

Nell'ambito della questione sollevata da M.V. in merito all'applicazione dell'art. 80 co. II L. 388 del 23 dicembre 2000

IN FATTO:

M.V. – lavoratore dipendente presso una fabbrica di motori – è genitore di un ragazzo, G.V., di 23 anni, portatore fin dalla nascita di un grave ritardo mentale ed afflitto da severi disturbi del comportamento, a causa di complicanze gravi insorte durante il parto. Alla morte della moglie, che fino a qualche mese addietro si occupava del ragazzo, M.V. si è trovato nella necessità di richiedere di fruire del congedo biennale retribuito previsto dall'art. 80 co. II L. 388 del 23 dicembre 2000.

Alla richiesta del lavoratore, l'INPS ha tuttavia dato risposta negativa in quanto la certificazione di gravità reca la data del maggio 2000; sicché sulla base del disposto di legge non sarebbe possibile per l'istante fruire di quel beneficio prima che siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge, decorrenti dalla data dell'accertamento dell'handicap in situazione di gravità.

L'istante, ha posto in rilievo che già con due precedenti certificazioni la situazione sanitaria di G.V. era stata accertata; in particolare:

con certificazione del 1982 la Commissione presso la ASL – quando il ragazzo aveva solo tre anni – aveva accertato una *“grave insufficienza mentale da esiti da parto”*; a seguito di altra visita del 1997 – quando il ragazzo aveva diciotto anni – la medesima Commissione aveva invece certificato *“importanti disturbi del comportamento: schizofrenia”*.

M.V. ha quindi rilevato che in entrambe le certificazioni era stato riconosciuto il diritto di G.V. all'indennità di accompagnamento.

Da ciò si ricaverebbe che l'INPS avrebbe ugualmente potuto riconoscere il beneficio richiesto in quanto quella documentazione sarebbe stata idonea a certificare quello stato di handicap in situazione di gravità da oltre cinque anni che la legge richiede.

Qualora però si ritenesse che tale documentazione sia insufficiente a fondare il proprio diritto, M.V. chiede che il Tribunale esamini la condizione che la certificazione sia stata effettuata da almeno cinque anni.

IN DIRITTO:

Questo Tribunale ritiene che l'accoglimento della domanda dell'istante sia subordinato all'accertamento del contrasto di quella norma con la Carta Costituzionale.

A)

- 1) l'art 4 bis dell'attuale L.8.3.2000 n. 53 dispone che: "La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1**, della legge medesima **da almeno cinque anni** e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta".

Dalla lettura della presente norma si evince pertanto che i requisiti necessari per il godimento del beneficio sono l'accertamento compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 co 1 e il decorso di almeno cinque anni da quell'accertamento.

- a) Per quanto il primo requisito, la norma dispone che "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".

Sicché appare indispensabile, affinché si possa godere di quel beneficio, che vi sia stato un accertamento della situazione di gravità dell'handicap, che tenga conto dei seguenti parametri: a) riduzione dell'autonomia personale, che sia correlata all'età; b) necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.

La dichiarazione di persona gravemente handicappata è atto amministrativo di natura dichiarativa, che non certifica l'esistenza di un atto della pubblica amministrazione o una attività compiuta dalla stessa, ma costituisce un accertamento tecnico destinato ad attribuire ad una perso una qualità giuridica intesa come modo di essere giuridicamente rilevante (status).

Le disposizioni di legge sopra riportate ricollegano all'accertamento, valido "erga omnes", della situazione di persona gravemente minorata, il sorgere di situazioni giuridiche rilevanti.

Lo "status" di handicappato grave costituisce, infatti, il presupposto a cui le norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire di agevolazioni e benefici apprestati dal predetto sistema normativo.

A sottolineare l'autonoma portata qualificatoria dell'accertamento richiesto dall'art. 4 della legge 104/92, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di puntualizzare che la condizione soggettiva di persona handicappata che determina l'applicabilità delle disposizioni di favore previste dalla predetta legge, non si identifica con lo stato invalidante che dà titolo alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, quali la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, ma presuppone una situazione più complessa caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto (cfr. Consiglio di Stato nr. 185/96 sez. VI, Tar Puglia Lecce 18.11.1997 nr. 633).

- B) La legge richiede poi il decorso di almeno cinque anni da quell'accertamento affinché quella situazione di gravità si possa considerare definitivamente consolidata prima

di provvedere all'erogazione del beneficio; e quello che era un accertamento prognostico della situazione di gravità, decorsi i cinque anni, assuma i connotati della definitività.

Tale particolare rigore probabilmente si sposa con l'importanza del beneficio riconosciuto; ai sensi della stessa norma infatti " durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati..... Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni".

Sicché si deve ritenere che il decorso del termine faccia parte integrante della fattispecie costitutiva del diritto.

- 2) L'inequivoco tenore del più volte citato art. 80 che fa dipendere la concezione della provvidenza al parente convivente con il disabile dall'accertamento della gravità da almeno cinque anni non sembra offrire all'interprete un significato diverso e più ampio da quello risultante dal testo letterale.

Se quanto fin qui detto è vero, allora si deve giungere alla conclusione che l'istanza di M.V. sia allo stato infondata proprio perché la certificazione (o meglio l'accertamento) di gravità (ossia della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 e art. 4 co. I della l. 104/92) risale al maggio 2000; manca quindi quell'accertamento che ha natura costitutiva del beneficio, decorsi i cinque anni, e non può essere efficacemente surrogato da accertamenti di natura diversa (quali quelli già effettuati in passato sul minore G.V.).

La richiesta di fruizione del congedo retribuito biennale avanzata da M.V. andrebbe allo stato respinta, conformemente a quanto deciso dall'Inps.

B)

Ritiene tuttavia questo Tribunale di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 co. 2 della legge 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria per il 2001), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di cinque anni, richiesto per la fruizione dei benefici ivi previsti, decorra dall'insorgenza della malattia, o patologia, che abbia consentito all'autorità amministrativa di attribuire al disabile la qualificazione legale di "handicappato grave", anziché dall'accertamento della situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, effettuato con le modalità di cui all'art. 4 comma 1 della medesima.

E' ormai prassi costante della giurisprudenza costituzionale verificare se una legge dello stato disponga, come deve, un pari trattamento giuridico di situazioni eguali ed invece un trattamento adeguato differenziato di situazione di tra loro diverse.

Nel procedere a tale apprezzamento il fondamentale canone di giudizio è costituito dal principio di ragionevolezza della disciplina dettata e, in particolare, dalla località interna della normativa, dalla razionalità delle deroghe apportate ai principi informativi della regolamentazione di certi oggetti, dalla sussistenza o meno nelle singole ipotesi di motivi atti a giustificare differenze di trattamento giuridico tra i soggetti dell'ordinamento.

Non si tratta in tali casi di una sovrapposizione delle scelte della Corte a quelle del legislatore ma di un controllo di "minimum di razionalità" necessario a dar fondamento a tali opzioni, in mancanza del quale esse appaiono come delle vere e proprie discriminazioni.

Ciò premesso, osserva questo Tribunale come la situazione in cui versa la persona affetta da una menomazione psico - fisica, che la connota come "persona

handicappata grave", nell'ipotesi in cui l'accertamento di tale condizione sia stato effettuato anteriormente al quinquennio rispetto alla domanda di erogazione della provvidenza, appare sostanzialmente identica a quella di chi presenti una minorazione psico – fisica, della stessa natura e comunque di uguale gravità, che, pur essendosi manifestata anteriormente, sia però stata certificata da meno di cinque anni.

Si tratta quindi di verificare se il diverso trattamento riservato a situazioni del tutto omogenee possa trovare plausibile giustificazione in ordine alle ragioni che hanno del carattere di gravità delle condizioni del disabile.

La "ratio" che esprime la disciplina di cui all'art. 80 legge cit. è rinvenibile nel rendere possibile alla pubblica amministrazione di verificare, prima di erogare la provvidenza, che il processo morboso si sia definitivamente stabilizzato, riducendo in tal modo il rischio di beneficiare persone la cui malattia sia ancora suscettibile di regressione e/o guarigione.

Il lasso temporale di cinque anni viene, quindi, ritenuto congruo a determinare una situazione consolidata della patologia che ha dato origine alle menomazioni psico – fisico - sensoriale della persona handicappata.

E' evidente quindi che la ragione ispiratrice della disposizione legislativa che si vuole denunciare alla Corte Costituzionale è costituita dalla esigenza di trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia dei diritti del disabile e l'interesse dello Stato al contenimento della spesa pubblica, anche nell'ottica del principio di economicità che governa l'azione della pubblica amministrazione.

Così ricostruita la "ratio" della norma, la preclusione per i famigliari di una persona disabile grave di fruire di un congedo biennale retribuito qualora la gravità, pur preesistendo alla domanda e ben potendo addirittura risalire alla nascita del disabile (come si verifica nella fattispecie in esame) non sia però stata accertata almeno cinque anni prima della domanda richiesta di beneficio, risulta irragionevole in quanto contrastate con il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ciò perchè l'accertamento di cui all'art. 104/92 ben può individuare il momento in cui è insorta la patologia che ha dato causa alla grave minorazione e, nei casi in cui dovesse essere acclarato che la condizione della domanda, non è dato evincere ragione logica alcuna per negare il beneficio al congiunto del disabile che ne faccia richiesta.

La scelta del legislatore di far decorrere il termine di cinque anni – necessario per la fruizione dei benefici ivi previsti – dall'accertamento della situazione di gravità anziché dall'insorgenza della malattia o patologia, oltre a porsi in contrasto con un organico sistema normativo diretto alla tutela del portatore di handicap, conduce ad una irrazionale disparità di trattamento di identiche situazioni.

E' infatti evidente che in tal modo la norma di cui si discute regola in entrambi i casi la persona affetta da handicap in situazione di gravità sin dalla nascita, il legislatore consente di godere dei benefici di cui all'art. 80 solo a colui il quale avesse chiesto – e ottenuto – l'accertamento da almeno cinque anni.

Da ciò si ricava che la norma contestata regola in maniera irragionevole sperequata soggetti che versino nella medesima situazione attuale e – ciò che più conta – di bisogno. A tale proposito occorre che la violazione dell'art. 3 della Costituzione si traduce in una palese irragionevole della norma contestata, in quanto tradisce la funzione che la norma è destinata a svolgere nel sistema in cui si prevede debba operare. "l'eguaglianza di fronte alla legge...individua il rapporto che deve funzionalmente regolare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, cos' da scongiurare l'intrusione di elementi normali arbitrariamente discriminatori. D'altra parte essendo qualsiasi disciplina destinata per sua stessa natura ad introdurre regole e dunque a operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre nel sistema fattori di

differenziazione... Se dunque il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazione eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che **la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul perché una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza pertanto...è in sé un giudizio di ragionevolezza vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che deve assistere;**ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema ed ometta quindi di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa ragione della norma a venir meno, **introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa** e dunque fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza" (cfr in tal senso sentenza Corte Costituzionale n. 89 del 28.3.96).

C)

Ma la medesima norma – a parere di questo Collegio – è poi in contrasto con l'art. 38 Cost. il quale dispone al I comma che *"ogni cittadino all'educazione e all'avviamento professionale"*; ciò anche in relazione all'art. 3 co. II cost.

Per il quale questo collegio è certo ben consapevole che il legislatore dispone di una ampia discrezionalità per dare attuazione ai suddetti precetti normativi: soprattutto in quanto deve armonizzare i bisogni di quelle persone disabili o minorate con i mezzi di cui in quel determinato periodo storico dispone la collettività.

Tuttavia questa discrezionalità viene meno allorquando il legislatore – individuato il bisogno della persona inabile o minorata, accertato lo strumento per il soddisfacimento di quel bisogno (in questo caso l'aspettativa di due anni al familiare) e accertata la sussistenza degli strumenti finanziari – nei fatti neghi il soddisfacimento del bisogno individuato a causa di una non corretta formulazione della norma che si manifesti altresì come irrazionale, secondo quanto si è prima già rilevato.

Più chiaramente, condizionando la concessione del beneficio al decorso del tempo di cinque anni dall'accertamento il legislatore frustra nei fatti l'efficacia del beneficio: è a tutti noto che, nel caso di disabile, l'intervento assistenziale diventa decisivo nei primi anni del manifestarsi della minorazione.

E' negli anni della formazione che il disabile può trarre profitto dalle cure e dall'assistenza dei propri cari, prima cioè che il decorso del tempo consolidi la situazione di disagio rendendo superfluo o comunque meno efficiente quegli interventi.

E difatti di ciò consapevole lo stesso legislatore il quale all'art. 1, commi 2 e 3 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha predisposto una procedura di accertamento di urgenza proprio al fine di riconoscere immediatamente lo stato di handicap grave e tutti i conseguenti benefici di cui all'art. 33 ("qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione").

Sicché se può in qualche modo accettarsi la scelta legislativa di attendere il consolidamento della situazione di handicap grave per almeno cinque anni dal suo manifestarsi (al fine, come si è detto, di riconoscere tali benefici, costosi per la

collettività, solo a quei disabili che versino in una situazione di effettiva e conclamata gravità), nonostante cioè che già questi cinque anni vadano a indebolire l'efficacia delle cure e dell'assistenza; non può invece accettarsi – e deve essere colpita dal sindacato di incostituzionalità – quella norma che chieda a chi già versi in una condizione di grave handicap da almeno cinque anni di attendere ancora cinque anni ottenere quell'assistenza di cui ha bisogno.

D)

In conclusione, questo Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) della norma in cui all'art. 80 L. n. 388 del 23.12.2000 (attuale art. 4 bis L. 8.3.2000 n. 53) nella parte in cui dispone che il beneficio relativo sia riconosciuto a condizione che l'handicap in situazione di gravità "sia accertato da almeno cinque anni"

2) della norma di cui all'art. 4 L. 5.2.92. n. 104 (attuale art. 4 L. 8.3.2000 n. 53) nella parte in cui non prevede che le commissioni mediche – di cui all'art. 1 L. 15.10.90 n. 295 integra da un operatore sociale e da esperto – chiamate ad effettuare l'accertamento relativo alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua, accertino altresì da quanto tempo il soggetto in condizione di handicap grave versi in quella situazione ;

In relazione all'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza;

In relazione agli artt. 2 e 38 Cost.;

In conseguenza di ciò va ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.